

La Legge di Bilancio 2026: le nuove prestazioni richiedibili al pensionamento

Gentile iscritto,

con la **legge n. 199/2025** (c.d. **Legge di Bilancio 2026**), il Legislatore è intervenuto in modo significativo in tema di previdenza complementare introducendo, tra le altre cose, nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia assicurativa e modificando quelle già disponibili, per gli aderenti che raggiungono i requisiti pensionistici previsti dal sistema di base di appartenenza. Le prestazioni descritte di seguito non sono cumulabili tra loro e, una volta attivate, non sono revocabili, salvo il caso in cui l'aderente scelga di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia, oppure di trasferirlo presso un'altra forma pensionistica.

Vediamo insieme le principali novità.

PRESTAZIONE PENSIONISTICA EROGATA PARTE IN CAPITALE E PARTE IN RENDITA

L'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 252/2005 prevedeva, per i Nuovi Iscritti alla previdenza complementare, la possibilità di richiedere fino al 50% del montante finale in capitale e la restante parte in rendita. Con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, **la quota massima richiedibile in capitale è elevata al 60% del montante accumulato**.

Anche i Vecchi Iscritti alla previdenza complementare, che richiedendo l'intera prestazione in forma di capitale ricadrebbero nel regime fiscale previgente, possono usufruire del regime fiscale di maggior favore (che prevede, per le somme relative al periodo fiscale post 2007, una tassazione agevolata con aliquota massima del 15% e minima del 9%) convertendo almeno il 40% di quanto maturato dopo il 2007 in una rendita vitalizia, ovvero in una delle prestazioni tra quelle di seguito descritte.

RENDITA A DURATA DEFINITA

A differenza delle rendite vitalizie, questa rendita è erogata direttamente dal Fondo Pensione ed è **corrisposta per un numero di anni predeterminati, pari alla speranza di vita residua** dell'aderente, calcolati al momento della richiesta.

La durata è determinata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT, già utilizzate per il calcolo delle pensioni pubbliche. Di conseguenza, l'importo della rata annuale è pari al rapporto tra **valore del montante accumulato residuo e il numero di anni di vita attesa residua**.

Le somme destinate alla rendita rimangono investite sulle linee di Previp e possono essere oggetto di eventuali switch per tutta la durata della prestazione, fermo restando il periodo minimo di un anno tra una richiesta di switch e l'altra.

L'aderente, inoltre, è tenuto a designare un beneficiario in caso di decesso.

Per ciò che riguarda la tassazione, è prevista una ritenuta a titolo d'imposta, per il periodo fiscale post 2007, **con aliquota del 15%**, a valere sui contributi versati e dedotti e le quote di TFR (riducibile dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 9%).

PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

Si tratta di riscatti parziali, il cui **valore massimo è calcolato nei limiti della somma delle rate maturate nel caso di un'ipotetica rendita a durata definita**.

L'importo massimo erogabile è quindi di volta in volta calcolato come differenza tra l'ammontare delle rate di rendita definita ipoteticamente maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati.

A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica, l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

Anche in questo caso, il calcolo della prestazione ed il pagamento della medesima sono effettuati direttamente dal Fondo Pensione e alle somme erogate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta, per il periodo fiscale post 2007, **con aliquota del 15%**, a valere sui contributi versati e dedotti e le quote di TFR (riducibile dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 9%).

EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE

È prevista la **liquidazione del capitale accumulato, in forma rateale e per un periodo di tempo discrezionale ma non inferiore a cinque anni**.

Le somme destinate alla rendita rimangono investite sulle linee di Previp e possono essere oggetto di eventuali switch per tutta la durata della prestazione, fermo restando il periodo minimo di un anno tra una richiesta di switch e l'altra.

L'aderente, inoltre, è tenuto a designare un beneficiario in caso di decesso.

Anche in questo caso, il calcolo della prestazione ed il pagamento della medesima sono effettuati direttamente dal Fondo Pensione e alle somme erogate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con **aliquota del 20%** (riducibile dello 0,25% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima di 5 punti percentuali).

In virtù di quanto previsto dalla Legge di Bilancio sopra richiamata, tali prestazioni saranno disponibili a partire dal 01 luglio 2026, dopo che la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) avrà emanato le istruzioni di attuazione della riforma.

Per la richiesta di tali prestazioni, Previp introdurrà apposita modulistica istituzionale, la quale sarà resa disponibile all'interno dell'area web riservata del sito previp.eu.

Le innovazioni introdotte, si inseriscono nel percorso di evoluzione dei fondi pensione, finalizzato a garantire un sistema previdenziale complementare sempre più efficiente, flessibile e rispondente alle esigenze dei cittadini.

Si invitano pertanto gli iscritti a prendere visione delle nuove disposizioni e a valutare attentamente le diverse opzioni disponibili, anche al fine di una più consapevole pianificazione previdenziale.